



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 SET 2015 N. 1648 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 26 SET 2015

Li 11 SET 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 72 del **10/09/2015**

OGGETTO: atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Taranto – Avv. Aldo VANGI c/Comune di Castellaneta + 1 (Terzo Pignorato: Banco di Napoli SpA - agenzia di Castellaneta e Poste Italiane SpA Ufficio Postale di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Premesso che:

- con proprio decreto n. 19 in data 24/02/2014 veniva conferito incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35 di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4/2014.
- con proprio decreto n. 20 in data 24/02/2014 veniva conferito incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35 di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 9/2014 del Giudice di Pace di Mesagne per tutte le motivazioni riportate nel decreto sindacale 20/2014 e per tutti gli altri motivi ritenuti validi dal legale di fiducia;
- con proprio decreto n. 21 in data 24/02/2014 veniva conferito incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35 di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 9/2014 del Giudice di Pace di Mesagne.
- incardinatosi il giudizio, il nuovo Giudice di Pace di Mesagne, dott. Lanzellotto "sciogliendo la riserva, ha accolto la nostra eccezione di incompetenza territoriale assegnando alla parte ricorrente termine di mesi 3 per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Taranto. Il Magistrato ha, altresì, compensato le spese di lite." così come comunicato dal legale di fiducia di questo Ente in data 09/02/2015, a mezzo posta elettronica.

EVIDENZIATO che l'avv. Aldo Vangi, contrariamente a quanto ritenuto dal ns. legale di fiducia, in data 07/07/2015 ha notificato a questo Ente:

- a) atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 5.834,82, oltre interessi ex art. 1283 c.c. e gli ulteriori interessi si mora sino all'effettivo soddisfo e le eventuali spese legali e competenze successive per quanto dovute, tutte conseguenti al Decreto Ingiuntivo n. 4/2014 che il legale precedente ritiene valido e passato in giudicato;
- b) atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 1.836,01, oltre interessi ex art. 1283 c.c. e gli ulteriori interessi si mora sino all'effettivo soddisfo e le eventuali spese legali e competenze successive per quanto dovute, tutte conseguenti al Decreto Ingiuntivo n. 9/2014 che il legale precedente ritiene valido e passato in giudicato.
- c) atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 6.431,21, oltre interessi ex art. 1283 c.c. e gli ulteriori interessi si mora sino all'effettivo soddisfo e le eventuali spese legali e competenze successive per quanto dovute, tutte conseguenti al Decreto Ingiuntivo n. 9/2014 che il legale precedente ritiene valido e passato in giudicato.

DATO ATTO che per contrastare la richiesta di controparte sono stati conferiti al medesimo avv. Claudia Mancini incarichi di proporre opposizione al precetto, giusti decreti sindacali n. 55/2015, n. 56/2015 e n. 57/2015 tutti in data 13/07/2015.

CONSIDERATO che stato notificato a questo Ente in data 28/07/2015 ed assunto in pari data al protocollo generale al n. 17496, l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'Avv. Aldo VANGI - Tribunale di Taranto - udienza indicata 29/09/2015 per il complessivo importo di € 14.102,04, oltre interessi e le spese successive e di registrazione.

In merito si rileva che con il D.L.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) viene riproposta una disposizione già prevista dall'art. 113 del precedente D.L.vo n. 77/1995, con la quale vengono introdotte innovazioni alle norme sull'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e comunità isolante - ved. artt. 159 e 248 per gli enti dissestati).

Il comma 1 dell'art. 159 del D.L.vo n. 267/2000 cit., come per il pregresso, sancisce l'improcedibilità delle azioni della specie presso soggetti diversi dal tesoriere dell'Ente debitore e, di conseguenza, l'inefficacia degli atti eventualmente intrapresi.

Il comma 2 statuisce che: «Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate»

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana alla via Q. Ennio n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO, altresì, che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di

agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre opposizione avanti al Tribunale di Taranto all'atto di pignoramento presso terzi, conseguente a precetto e decreto ingiuntivo n. 4/2014, n. 9/2014 e n. 10/2014 del Giudice di Pace di Mesagne, notificato a questo Ente in data 28/07/2015 dall'Avv. Aldo Vangi, rappresentato e difeso da se stesso avendone le qualità, assunto al protocollo generale in data 28/07/2015 al n. 17496, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUSLIOTTI)

